



COMUNE DI MADONE

PROVINCIA DI BERGAMO

MADONE - Piazza San Giovanni, 1 TEL. 035-991174 FAX. 035-4942441 Codice Fiscale 00575780168

SETTORE GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC 2018

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEL SETTORE II
RENDE NOTO

Ai sensi dell'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) a decorrere dall'anno 2014 è stata istituita l'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.), che ricomprende le seguenti imposte: I.M.U. - TA.RI. e TA.SI..

TA.RI.

Per quanto riguarda la TA.RI. come per le annualità precedenti, sono stati recapitati agli utenti gli avvisi di pagamento completi del modulo di versamento.

Le scadenze sono le seguenti:

- PRIMA RATA: 16 marzo 2018
- SECONDA RATA: 16 giugno 2018
- TERZA RATA: 16 settembre 2018

Oppure in UNICA SOLUZIONE entro il 16 giugno 2018

TA.SI.

Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) viene **eliminata la TASI sull'abitazione principale e pertinenze** (così come individuate e dichiarate ai fini dell'IMU) per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale con eccezione per le abitazioni di lusso cat. A/1, A/8 e A/9.

Ai fini dell'applicazione della TASI le aliquote, le detrazioni valevoli per l'anno 2018, approvate con deliberazione consiliare n. 68 del 18 dicembre 2017, sono le seguenti:

Immobile soggetto a tassazione	Aliquota e detrazioni
Abitazione principale e pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;	2 per mille detrazione di € 30,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di € 90,00
Immobili classificati nella categoria catastale C/1 (negozi, bar, ristoranti, pizzerie e botteghe)	0 (zero) per mille
Altri immobili comprese le aree fabbricabili	0 (zero) per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D [art. 1 c. 380 lettera g) della Legge 228/12]	0 (zero) per mille

Come da regolamento si applica la riduzione del 10% per le abitazione con unico occupante.

I.M.U.

Ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **IMU** le aliquote, le detrazioni valevoli per l'anno 2018, approvate con deliberazione consiliare n. 67 del 18 dicembre 2017, sono le seguenti:

Tipologia imponibile	Aliquota e detrazioni
Abitazioni principali (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (solo quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali)	4 per mille (con detrazione di € 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale)
Immobili classificati nella categoria catastale C/1 (negozi, bar, ristoranti, pizzerie e botteghe)	9,6 per mille
Altri immobili comprese le aree fabbricabili	10,1 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D [art. 1 c. 380 lettera g) della Legge 228/12]	10,1 per mille

Ai fini dell'applicazione dell'IMU, con deliberazione consiliare n. 26 del 28/05/2018 sono state individuate le aree fabbricabili e i relativi valori unitari al 1° gennaio 2018 con riferimento alla vigente variante generale n. 1 al Piano di Governo (PGT).

Per quanto riguarda l'imposta dovuta per i fabbricati di categoria D, nella misura determinata con aliquota ministeriale (7,6per mille) è a favore dello STATO codice tributo 3925, per la differenza (10,1 - 7,6 = 2,5) è a favore del comune codice tributo 3930.

SONO ESENTI IMU

- **l'abitazione principale e le sue pertinenze, (ad eccezione delle abitazioni censite come A/1, A/8 E A/9 e relative pertinenze - una sola per ogni categoria C/6, C07 e C/2);**
- i fabbricati rurali strumentali;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, sempreché non siano locati (deve essere presentata dichiarazione IMU);
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale (deve essere presentata dichiarazione IMU);
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008.
- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quelle dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (deve essere presentata dichiarazione IMU).
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paese di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);
- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

Con la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) sono inoltre state introdotte le seguenti riduzioni, per le quali deve essere presentata dichiarazione IMU:

Comodato uso gratuito la base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore-figlio e viceversa) che le utilizzano come abitazione principale, nel rispetto di una serie di requisiti:

- il contratto di comodato deve essere registrato
- il proprietario non deve possedere altre unità immobiliari abitative in Italia (anche in quota parte) ad eccezione della propria abitazione principale (che non sia A1, A8 e A9) e dell'immobile dato in comodato (La proprietà di altri fabbricati diversi della categoria abitativa non impedisce il riconoscimento dell'agevolazione).
- il proprietario deve, in ogni caso, avere la residenza e dimora nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Locazione a canone concordato Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.

L'imposta non deve essere versata se l'importo annuo risulta inferiore a € 10,00.

Per il versamento dell'IMU e TASI verrà inviato un unico avviso riepilogativo degli importi dovuti con allegato tre modelli F24:

- **uno per il pagamento della rata di acconto IMU E TASI 2018**
- **uno per il pagamento della rata di saldo IMU E TASI 2018**
- **uno per il pagamento in unica rata IMU E TASI 2018**

da utilizzarsi, presso qualsiasi ufficio Postale o Banca entro le seguenti scadenze:

- ACCONO entro il 18 giugno 2018;
- SALDO entro il 17 dicembre 2018;

oppure in UNICA SOLUZIONE entro il 18 giugno 2018

Il codice catastale del comune di MADONE da indicare sul modello F24 è **E794**

Madone, 04 giugno 2018

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEL SETTORE II
Cristina LEONI